

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI
<p>Dal minimo del rimprovero verbale o rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione</p>	<p>art. 3 comma 4 CCNL 11.4.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Inosservanza disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro b) Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico c) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali, e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza d) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non sia derivato danno o disservizio e) Rifiuto ad assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 f) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati
<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni</p>	<p>art. 3 comma 5 CCNL 11.4.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa b) Particolare gravità delle mancanze previste al c. 4 c) Assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi d) Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori e) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio f) Sostituito da art. 55 bis c. 7 d.lgs 165/2001 aggiunto da d.lgs 150/2009 g) Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi h) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi i) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970 j) Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona k) Violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente agli utenti o ai terzi l) Sistemati e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI
<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi</p>	<p>art. 3 comma 6 CCNL 11.4.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità b) v. art. 55 quater c. 1 lett. b) agg. da d.lgs 150/2009 c) Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati d) Persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio e) Esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo f) Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona g) Chi avalli o aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi h) Alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti i) Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi
<p>Licenziamento con preavviso</p>	<p>art. 3 comma 7 CCNL 11.4.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lett. a) b) Recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c) c) Sostituito da art. 55 quater c. 1 lett. c) d.lgs. 165/2001 d) Mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6 e) Sostituito da art. 55 quater c. 2 d.lgs. 165/2001 f) Recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo g) Recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona

<p><i>segue da</i> Licenziamento con preavviso</p>		<p>h) Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità</p> <p>i) Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro</p> <p>j) Reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti</p>
<p>Licenziamento senza preavviso</p>	<p>art. 3 comma 8 CCNL 11.4.2008</p>	<p>a) Sostituito da art. 55 quater c. 1) lett. e) d.lgs 165/2001 b) Sostituito da art. 55 quater c. 1 lett. d) d.lgs 165/2001 c) Condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del d.lgs. n. 267 del 2000; 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97. d) Sostituito da art. 55 quater c. 1 lett. f) d.lgs 165/2001 e) Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità f) Violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro g) L'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari</p>
<p>Licenziamento con preavviso</p>	<p>art. 55 quater c. 1 lett. b) d.lgs. 165/2001</p>	<p>Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione</p>
<p>Licenziamento con preavviso</p>	<p>art. 55 quater c. 1 lett. c) d.lgs. 165/2001</p>	<p>Ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio</p>

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Licenziamento con preavviso	art. 55 quater c. 2 d.lgs. 165/2001	Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuto a reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal CCNL o dal contratto individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento cui all'art. 54
Licenziamento senza preavviso	art. 55 quater c. 1 lett. a) d.lgs. 165/2001	Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
Licenziamento senza preavviso	art. 55 quater c. 1 lett. d) d.lgs. 165/2001	Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
Licenziamento senza preavviso	art. 55 quater c. 1 lett. e) d.lgs. 165/2001	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
Licenziamento senza preavviso	art. 55 quater c. 1 lett. f) d.lgs. 165/2001	Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	art. 55 bis c. 7 d.lgs. 165/2001	Lavoratore o dirigente, della stessa o di altra P.A., che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa e, per i soli dirigenti, decurtazione dell'indennità di risultato per il doppio della durata della sospensione	art. 55 sexies c. 3 d.lgs. 165/2001 art. 55 septies c. 6 d.lgs. 165/2001	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente Mancata osservanza delle disposizioni sui controlli delle assenze al fine di prevenire o contrastare nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	art. 55 sexies c. 1 d.lgs. 165/2001	Violazione da parte del lavoratore degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la P.A. al risarcimento del danno, fatta salva altra sanzione disciplinare

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore	art. 55 sexies c. 2 d.lgs. 165/2001	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione